

Schema di decreto legislativo recante: “Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente decreto si provvede alla “ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni” in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 30/2017. Il provvedimento, in coerenza con il mandato legislativo, non si propone solo una finalità compilativa, volta a consolidare ciò che già oggi costituisce l’architrave dell’ordinamento in materia di sistema nazionale della protezione civile, ma contiene, nei diversi ambiti e secondo gli indirizzi specificati dai principi di delega, elementi di sviluppo e di evoluzione scaturiti dall’analisi degli interventi di protezione civile posti in essere a partire dal 1992, alla luce delle significative evoluzioni intervenute nel quadro costituzionale e legislativo, anche in altri settori di portata più generale (ad esempio: Codice degli Appalti, Codice del Terzo Settore, riordino delle Province, legge n. 56/2014).

Secondo quanto previsto dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dall’ottobre 2001 la protezione civile è materia a potestà legislativa concorrente e, in coerenza con tale inquadramento, il provvedimento si propone di fissare principi fondamentali e indirizzi che consentano un’armoniosa integrazione delle primarie responsabilità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali nella organizzazione delle rispettive capacità di risposta operativa, in particolare per le emergenze di rilievo locale e regionale, con la responsabilità e l’azione dello Stato, anche in vista o in occasione di eventi calamitosi di rilievo nazionale, promuovendo il consolidamento della visione unitaria delle attività di protezione civile nel rispetto delle peculiarità dei territori.

Il provvedimento si propone, in primo luogo, un obiettivo di semplificazione dell’ordinamento, sistematizzando, assicurandone la coerenza logica, le molte e articolate disposizioni che, nel corso degli anni, si sono stratificate, sia mediante integrazioni e modifiche apportate alla normativa-base di riferimento, (legge 24 febbraio 1992, n. 225), sia mediante l’adozione di norme aventi valenza specifica all’interno di provvedimenti diversi. A tal fine, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettere f) e g), e comma 3, lettere b) ed e), della legge-delega, il provvedimento propone una sistematizzazione delle disposizioni che regolano l’attività del Servizio nazionale della protezione civile, disponendo, coerentemente, l’abrogazione delle norme oggetto di riordino, esplicitamente elencate all’art. 48. Come la legge n. 225 del 1992 non ha offerto una visione statica delle attività di protezione civile, bensì un contesto ordinamentale dinamico, nell’alveo del quale il sistema si è sviluppato ed è cresciuto nel corso degli anni, in parallelo con la diffusione –ancora insufficiente- di una matura cultura basata sulla consapevolezza dei rischi presenti nel Paese da parte dei cittadini, così il presente decreto non intende limitarsi ad offrire una visione, seppure aggiornata, del Servizio nazionale della protezione civile dopo 25 anni di evoluzione, ma si propone di creare le condizioni per agevolare il proseguimento di quella crescita, sia sul piano operativo, che su quello dell’azione istituzionale, che su quello, essenziale, del rafforzamento e radicamento della partecipazione, dei diritti e dei doveri dei cittadini di fronte ai rischi di protezione civile.

Rinviando all’analisi dei singoli articoli l’illustrazione delle modalità con le quali si è dato puntuale adempimento agli specifici principi di delega, si evidenziano, di seguito, i principali miglioramenti del quadro normativo che il provvedimento contiene, focalizzando l’attenzione sull’impatto che le nuove disposizioni si propongono di avere sull’operatività del Servizio Nazionale della protezione civile:

- rafforzamento della dimensione sistemica dell'azione di protezione civile, che viene immediatamente focalizzata come funzione esercitata collettivamente dall'intero Servizio Nazionale, valorizzando la dimensione policentrica già alla base della legge n. 225/1992 e ulteriormente consolidata dall'assetto costituzionale scaturito dalla riforma del 2001;
- separazione della funzione di indirizzo politico, propria dei livelli istituzionali, da quella di gestione operativa e amministrativa, articolata nelle diverse strutture territoriali e nazionali, con specifico inquadramento dei rispettivi limiti e ambiti di azione e di responsabilità;
- riallineamento delle competenze dei livelli territoriali con contestuale piena responsabilizzazione nell'esercizio delle attività di protezione civile, per le quali viene confermato il ciclo articolato in previsione, prevenzione, pianificazione, gestione e superamento delle emergenze;
- precisazione degli ambiti di intervento del Servizio nazionale circoscritti agli eventi aventi specifico rilievo ai fini di protezione civile e articolati sulla base dei parametri di intensità o estensione degli eventi e della modalità di organizzazione della risposta operativa;
- riordino delle disposizioni in tema di sistemi di allertamento, per assicurare il consolidamento e lo sviluppo delle reti di monitoraggio e sorveglianza e il miglioramento delle attività di comunicazione e informazione, nei riguardi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale e della popolazione;
- focalizzazione sull'azione di pianificazione in materia di protezione civile, che viene specificamente disciplinata anche ai fini delle modalità di verifica periodica e costante aggiornamento, in particolare per quanto concerne l'individuazione di ambiti ottimali, a livello territoriale, nei quali assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, con l'impegno di assicurarne l'organizzazione e il funzionamento, garantendo la sostenibilità della filiera operativa a tutela della popolazione;
- potenziamento della capacità di preparazione e risposta alle emergenze di rilievo nazionale, mediante:
 - o la semplificazione e il consolidamento degli strumenti normativi esistenti per assicurare l'effettiva e tempestiva capacità di mobilitazione dell'intero Servizio nazionale, anche in caso di eventi per i quali i sistemi di allertamento consentano una previsione di natura probabilistica;
 - o la riorganizzazione delle attività propedeutiche alla deliberazione dello stato di emergenza nazionale, al fine di assicurare, unitamente alla più tempestiva attivazione del Servizio nazionale, un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche disponibili allo scopo, anche finanziarie, mediante un'azione congiunta da parte degli organismi nazionali e di quelli regionali;
 - o migliore articolazione degli ambiti di attività nei quali è consentito l'intervento mediante ordinanze di protezione civile;
 - o la sistematizzazione delle disposizioni che regolano l'impiego delle contabilità speciali, strumento gestionale mediante il quale viene assicurata l'efficace ed efficiente azione in occasione di emergenza;
 - o disciplina generale delle attività volte al superamento dello stato di emergenza, con il riordino dei meccanismi e degli strumenti attualmente esistenti, ma disseminati in provvedimenti diversi;
- riordino degli strumenti finanziari articolati nei tre fondi, già oggi esistenti, espressamente richiamati dal legislatore delegante: fondo nazionale della protezione civile, che viene precisamente finalizzato alle attività di previsione e prevenzione, strutturale –entro limiti precisi- e non strutturale di protezione civile; fondo per le emergenze nazionali; fondo regionale di protezione civile;
- rafforzamento degli strumenti di partecipazione e cittadinanza attiva, mediante un più incisivo coinvolgimento delle popolazioni in tutte le fasi di attività, a partire dalla pianificazione di protezione civile;

- riordino della disciplina in materia di partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile, in coerenza con le finalità del Codice del Terzo Settore e in virtù di apposita autorizzazione contenuta nel medesimo Codice;
- riordino e aggiornamento di una serie di disposizioni particolari in termini di operatività del Servizio nazionale e, specificamente, del Dipartimento della protezione civile operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, predisposto nel rispetto dei principi e dei criteri individuati nella legge di delegazione, è articolato **in 7 Capi** e si prefigge lo scopo di garantire l'espletamento di un servizio pubblico permanente rivolto alla collettività.

Per ciascun articolo, dopo la rubrica, sono indicati gli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di rassetto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 30/2017.

Il Capo I, organizzato in **sei articoli**, che attuano i principi recati dalle lettere a), b), c), d), n) e o) del comma 1, e dalle lettere g) e i) del comma 2, dell'articolo 1 della legge di delegazione, relativi alle finalità, alle attività ed alla composizione del Servizio nazionale della protezione civile, si propone di consolidare i fondamenti del decreto, che muove nel solco impresso dal legislatore volto a confermare il lungimirante impianto organizzativo individuato dalla legge del 24 febbraio 1992 n. 225, costitutiva del Servizio nazionale, organizzazione ancora oggi attuale, che vede i cittadini, le istituzioni e i corpi e le strutture pubbliche e private ad ogni livello impegnati e coinvolti nel perseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'integrità della vita dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, mediante un'azione di promozione complessiva della resilienza delle comunità e di incremento della sicurezza territoriale, in coerenza con le esigenze di costante aggiornamento derivanti dalle continue evoluzioni del tessuto sociale. Ed è nel rispetto di tale strutturazione che il presente decreto, mediante la riorganizzazione del plesso ordinamentale in materia di protezione civile, intende rifondare il Servizio nazionale, connotandolo, nel senso indicato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 327/2003 e n. 129/2006, quale Sistema policentrico improntato al rispetto dei principi di sussidiarietà di adeguatezza. Viene così in evidenza la decisione del legislatore di evidenziare come la funzione di protezione civile sia, effettivamente, svolta da un sistema articolato e non possa indentificarsi in una singola Amministrazione ipoteticamente in grado, autonomamente, di sopperire alla tutela di interessi tanto rilevanti e diffusi, costitutivi della stessa collettività nazionale. Si tratta di un approccio sistemico tipico delle materie a rilievo "trasversale", che, nel caso di specie, basa la sua capacità d'azione anche sul livello di diffusione della cultura di protezione civile e sulla consapevolezza della partecipazione responsabile al Servizio nazionale da parte di tutte le diverse tipologie di strutture e operatori, nonché dei cittadini.

In particolare l'**articolo 1**, richiama e precisa la dimensione sistemica, già propria del Servizio nazionale istituito nel 1992. In particolare, il **comma 1** connota il Servizio Nazionale di protezione civile e ne declina le finalità e l'ambito di operatività individuandolo quale "*Sistema che esercita la funzione di protezione civile volto alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.*" Un Sistema che opera al livello centrale, regionale e locale, ove i soggetti che lo compongono sono dotati di poteri conferiti per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico previste dal presente decreto. Tali poteri raggruppati in macro-aree omogenee costituiscono la funzione di protezione civile, nella quale sono rinvenibili tre categorie generali di funzionamento. In primo luogo viene in evidenza quella diretta a realizzare le finalità istituzionali volte all'espletamento della attività di protezione civile, in secondo quella volta ad assicurare il buon andamento dell'organizzazione di protezione civile nel suo complesso e la leale collaborazione tra i diversi livelli territoriali coinvolti nei compiti di raccordo e di organizzazione,

infine viene in rilievo quella ausiliaria di supporto rispetto alle attività operative e a quelle organizzative.

I commi che seguono recano, poi, disposizioni generali di tenore ordinamentale con l'intento di proseguire la sistematizzazione delle diverse attività, ribadendo, al **comma 2**, che è il Servizio Nazionale a concorrere al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile. In ossequio al dettato costituzionale, inoltre, il **comma 3** si incarica di richiamare l'ambito a potestà legislativa concorrente in cui si opera, evidenziando che le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi generali a cui le legislazioni regionali debbono riferirsi. Il **comma 4**, nell'introdurre la clausola di salvaguardia delle autonomie costituzionalmente tutelate, dispone l'uniformità di applicazione delle presenti disposizioni su tutto il territorio nazionale, da declinarsi nel rispetto delle prerogative delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nell'ambito della visione unitaria dell'intero 'ciclo' di attività affidato al Servizio nazionale della protezione civile, l'**articolo 2**, recependo le diciture della legislazione originaria, aggiornate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera b) della legge n. 30/2017 e dello specifico principio di delega contenuto nella lettera a) del comma 1, declina, semplificandole e sistematizzandole, le attività di protezione civile quali quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al relativo superamento. Relativamente alle attività di previsione, viene data peculiare evidenza alla dimensione dinamica in cui devono essere svolte, in coerenza con l'evoluzione degli scenari di rischio, con riferimento alle conoscenze disponibili. Allo scopo di sistematizzare le disposizioni in materia di prevenzione strutturale e non strutturale, specificamente limitate all'ambito di protezione civile, precedentemente contenute negli articoli 3, 3-bis e 5, comma 2, della legge n. 225/1992, oltre che in ulteriori norme incardinate in provvedimenti diversi, i commi 4 e 5 operano una sistematizzazione delle attività che ineriscono la prevenzione di natura non strutturale di protezione civile, che si sostanzia nell'insieme delle misure operative volte a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, e quella strutturale, sempre limitata agli ambiti di protezione civile, che consiste nelle azioni tese al medesimo fine sia sul piano della partecipazione alla definizione delle relative politiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera o) della legge n. 30/2017, sia all'esecuzione, in situazioni di emergenza, di interventi strutturali di mitigazione del rischio già programmati e finanziati, agevolandone l'attuazione in coerenza con la priorità e l'urgenza evidenziate dall'evento calamitoso. Ad ulteriore presidio del limite posto all'azione di natura strutturale in ambito di protezione civile, si vedano, oltre, gli specifici limiti fissati dall'art. 22, qui richiamato, inerente le azioni integrate di prevenzione non strutturale e strutturale per finalità di protezione civile la cui esecuzione è soggetta a due condizioni: la diretta connessione con misure non strutturali e l'espressa autorizzazione con legge, in coerenza con quanto già in essere in relazione, ad esempio, al tema della prevenzione strutturale del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha attivato uno specifico programma per la prevenzione del rischio sismico, finalizzato alla realizzazione di interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione, riferendoli agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e agli edifici e alle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, impattando, ostacolando, sull'attuazione delle misure di soccorso.

Le attività di gestione dell'emergenza e relativo superamento sono sistematizzate in armonia con l'evoluzione dei relativi concetti.

Gli articoli successivi, si incaricano di descrivere l'organizzazione del Servizio nazionale, descrivendone le varie forme di articolazione nonché le rispettive attribuzioni, volte a garantirne l'effettiva operatività, distinguendo, secondo i dettami del legislatore delegante, fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di azione amministrativa ed operativa ed evidenziandone le rispettive relazioni. La precisazione delle responsabilità, dei compiti e dei poteri, muove dall'esigenza di delimitare gli ambiti di intervento, agevolando il tempestivo svolgimento delle attività da parte delle strutture organizzative preposte, nel rispetto delle funzioni di indirizzo proprie dei livelli istituzionali.

In particolare **l'articolo 3**, nel rispetto del principio di separazione citato, individua il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano quali Autorità di protezione civile che secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono i garanti dell'unitarietà dell'ordinamento ciascuno in relazione ai rispettivi ambiti di governo e con riferimento, relativamente ai livelli territoriali, alle articolazioni organizzative ad esse afferenti. In attuazione alla specifica indicazione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 30/2017, che in tal senso espressamente dispone, l'attività da riferire alle autorità di protezione civile, a qualsiasi livello e in qualsiasi scenario di evento, consiste, essenzialmente, nell'esercizio di una funzione di coordinamento di molteplici soggetti, interni o, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto con riferimento ai diversi livelli istituzionali, anche esterni al titolare dell'attività mediante l'espletamento di funzioni di indirizzo. Il **comma 2**, nel richiamare la vigente articolazione del Servizio nazionale in Componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti (per i quali si rinvia, rispettivamente, agli elementi illustrativi riferiti in seguito agli articoli 4 e 13), proseguendo nel processo di chiarificazione e sistematizzazione annunciato, anche al fine di garantire a ciascun soggetto una chiara visione del proprio inquadramento istituzionale, evidenzia la peculiare natura del servizio di protezione civile rispetto ad altri servizi svolti in ambito ordinario. Particolare rilievo, infine, è dato alla pianificazione di protezione civile, oggetto di specifica disciplina all'articolo 18, a cui è demandata l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale, allo scopo di definire gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, composti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, fermo il ricorso all'attuazione del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, nel momento in cui l'emergenza travalica i limiti di competenza dei diversi livelli di governo. La funzione di protezione civile al primo livello territoriale permane, quindi, imperniata sulla dimensione comunale, ma in considerazione della specificità delle esigenze sottese e della loro imprescindibilità a tutela dell'incolumità delle persone e delle comunità, ne viene consentita l'articolazione organizzativa in forma aggregata, migliorando l'indicazione in tal senso già vigente, allo scopo di migliorarne l'efficacia riferendola alle misure da assicurare, piuttosto che alla mera dimensione degli enti confluenti, da individuare con apposita direttiva presidenziale da adottarsi ai sensi dell'art. 15(cui si rinvia per la disamina generale dello strumento, già esistente).

Nell'**articolo 4** si dà avvio alla declinazione dell'organizzazione e delle attribuzioni dei vari livelli di governo, annoverando tra le componenti lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e gli enti locali, autorizzandole, per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, a stipulare convenzioni con le strutture operative o con altri soggetti pubblici.

L'articolo 5, precisa le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, già sancite dalla legislazione previgente, confermando in capo al medesimo la determinazione delle politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento, a livello centrale, di tutte le attività svolte dalle articolazioni del Servizio nazionale. La conferma dell'efficacia del citato impianto scaturisce dall'analisi dell'esperienza fin qui acquisita, soprattutto in occasione di emergenze connesse ad eventi calamitosi di rilevanza nazionale, che ha rafforzato la convinzione della imprescindibile

necessità di esercitare un “coordinamento forte”, capace di assicurare una guida efficace e che sia concordemente riconosciuto da tutti i livelli operativi e di governo interessati, al fine di garantire l’indirizzo unitario ed articolato degli interventi affidati al Servizio nazionale che, conseguentemente, deve essere esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Vien poi ribadito il potere di ordinanza in materia di protezione civile, di cui al successivo art. 25, che il Presidente, salvo, diverse disposizioni eventualmente previste nella delibera della dichiarazione dello stato di emergenza, secondo la prassi invalsa dal 2012, esercita per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per porre il Presidente del Consiglio in grado di espletare al meglio la propria funzione di direzione dell’efficiente svolgimento dell’esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene il disposto del comma 2, che autorizza l’emanazione di specifiche direttive, successivamente illustrate all’art. 15, inerenti i diversi ambiti di intervento da rivolgere agli operatori del Servizio nazionale, nel rispetto delle peculiarità dei territori, da adottarsi previa intesa con gli Enti territoriali. La funzione di sindacato ispettivo sull’operato del Governo, propria del Parlamento, è poi garantita dal comma 3.

L’Articolo 6 declina le attribuzioni delle Autorità territoriali individuate nei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e nei Sindaci metropolitani, che la legge di delegazione affianca ai Sindaci già qualificati autorità di protezione civile dalla normativa previgente, nonché individua per ognuna specifici settori di responsabilità da svolgersi nell’ambito territoriale di competenza.

Il Capo II, organizzato in 2 sezioni si occupa, nel rispetto dei principi individuati dalle lettere a), b), c), d), g) e o) del comma 1, e dalle lettere e) e g) del comma 2, e dal comma 4 della legge di delegazione, di articolare nel dettaglio l’organizzazione del Servizio nazionale, partendo dalla individuazione degli eventi di protezione civile ed in particolare dalla tipologia degli eventi emergenziali recata dalla sezione I.

L’articolo 7, riprendendo la ripartizione recata dall’articolo 2 della legge n. 225 del 92, si incarica di precisare meglio i tre ambiti ivi individuati, anzitutto tipicizzando gli eventi di protezione civile quali situazioni di carattere emergenziale, siano esse di rilievo locale, regionale o nazionale. Tale sistematizzazione mantiene, anzitutto, la definizione di evento tipico che rende attuale il poterdovere del Servizio, ai diversi livelli, di attivarsi applicando il noto modello di intervento “a geometria variabile”, articolato sulla capacità di intervento dei diversi livelli di governo ovvero, sulla forma organizzativa previsto per fronteggiarlo. Esso si basa, peraltro, sulla considerazione che tutti gli eventi di protezione civile, in ragione del livello di impatto, hanno come elemento comune di riferimento la caratteristica calamitosa, a prescindere dall’intensità e dalla vastità dei territori interessati. L’emergenza, a prescindere dall’estensione e dall’intensità, coinvolge le popolazioni interessate causando disagi e danni, imponendo al sistema di mettere in atto interventi attuabili sia ad opera di singoli o, per lo più, di diversi enti e amministrazioni competenti, in via autonoma ovvero coordinata, con strumenti ordinari o da attuare con mezzi e poteri straordinari, che, in quanto tali, sempre comportano l’esercizio coordinato delle attività. La conferma della previsione della capacità di intervento straordinario dei livelli regionali, nei limiti delle rispettive attribuzioni, già incardinata dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo n. 112/1998, consolida la simmetria tra livello territoriale e nazionale che, in coerenza con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione e con l’evoluzione delle strutture di protezione civile regionali e locali, consente di assicurare una gestione delle attività operative più immediata ed efficace, anche evitando, quando non strettamente necessario, il ricorso all’intervento del livello superiore nazionale.

La Sezione II entra nello specifico dell’organizzazione del Servizio nazionale a partire dal disposto **dell’articolo 8** che richiama e sistematizza i compiti di rilievo nazionale affidati al Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri dalle disposizioni previgenti disseminate nelle norme oggetto di riordino. Il Dipartimento è individuato, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c) della legge n. 30/2017, quale struttura preposta all'esercizio dei compiti di rilievo nazionale in materia, anche con particolare riferimento al coordinamento dell'attività di risposta alle emergenze di rilievo nazionale all'interno del Paese e in occasione di interventi all'estero, posti in essere dai diversi livelli di governo territoriale e dalle strutture operative nazionali che dipendono funzionalmente dai diversi Dicasteri. La disposizione in argomento ripropone, in linea di continuità con il disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, letto in combinato disposto con le disposizioni recate dalla legge 225 del 1992, dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e dell'articolo 4 del decreto-legge 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 2005, n. 152, le attribuzioni del Dipartimento salvaguardando le prerogative di autonomia e di autogoverno degli Enti territoriali, per lo svolgimento delle rispettive funzioni operative. In connessione con l'esercizio delle funzioni di coordinamento, allo scopo di sistematizzare le esperienze in una logica di crescita e auto-miglioramento del sistema, si prevede l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile, di cui non è prevista l'istituzione quale struttura organizzativa (anche in quanto l'articolazione delle strutture dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è regolata con disposizioni specifiche), bensì come funzione di raccolta e sistematizzazione delle informazioni di interesse. In particolare nell'ambito dell'individuazione dei compiti di rilievo nazionale che il Dipartimento svolge e nel rispetto delle disposizioni introdotte nell'ordinamento di settore nel 2001, nel 2005 e, più recentemente, con l'art. 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono ricompresi e sistematizzati i riferimenti alla partecipazione del Servizio nazionale alle attività di protezione civile nel quadro delle specifiche disposizioni dell'unione europea, anche ai fini dell'eventuale partecipazione agli interventi in occasione di emergenze all'estero o, viceversa, di richiesta di assistenza alla Unione europea. Al comma 2, infine, è declinato il principio di delega contenuto nella lettera o) dell'art. 1, comma 1, della legge n. 30/2017, prevedendo la partecipazione del Dipartimento all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione, mediante una rappresentanza nelle commissioni e nei comitati od organismi competenti di rilevanza nazionale, deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività. E', inoltre, sancita la facoltà di esprimere pareri sugli atti prodotti in materia dalle Amministrazioni preposte, ove previsto dalle rispettive disposizioni, o su richiesta delle medesime.

L'articolo 9 richiama, in continuità con quanto sancito dalla normativa previgente, le funzioni che il Prefetto, in occasione di tutte le emergenze di protezione civile che richiedono comunque l'attivazione di interventi in forma coordinata, o nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia stato preannunciato, è chiamato a svolgere, in qualità di autorità territoriale di protezione civile di natura amministrativa, nell'ambito della propria competenza territoriale e fatte salve eventuali diverse disposizioni che, in occasione di emergenze di rilievo nazionale, possono essere adottate con i provvedimenti di cui all'art. 25. Il disposto del presente articolo sistematizza le attribuzioni previgenti, comprese quelle da ultimo recate dal decreto-legge n.59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.100/2012 che ha riportato in capo al Prefetto, la direzione unitaria a livello provinciale, da assumere nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della regione e in coordinamento con la struttura regionale di protezione civile, dei servizi in emergenza messi in atto dai comuni interessati sulla base del relativo piano di protezione civile.

L'articolo 10, pone in evidenza le funzioni che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco espleta in qualità di componente fondamentale del Servizio nazionale, in occasione di eventi calamitosi, assicurando gli interventi di soccorso tecnico indifferibili ed urgenti e assumendone la direzione

mediante il coordinamento tecnico-operativo e, nel rispetto del disposto della delega espressamente previsto dalla lettera c), ultimo periodo, dell'art. 1, comma 1, il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte. L'articolo, ribadendo, altresì, che il Corpo nazionale opera anche in qualità di struttura operativa nazionale del Servizio, prevede che nella direttiva presidenziale in materia di attività di pianificazione di protezione civile vengano individuati contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali del Corpo.

L'articolo 11 riguarda le funzioni attribuite alle Regioni e alle Province autonome che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile, disciplinando l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei territori di propria competenza. L'articolo, oltre a riprendere, aggiornandolo al mutato contesto costituzionale, l'impostazione impressa dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, realizza una puntuale sistematizzazione della sfera di competenza regionale, ove sono richiamati anche indicazioni per l'adozione e l'attuazione del piano regionale di protezione civile, introdotto con disposizione legislativa specifica nel 2012 che prevede anche l'eventuale costituzione di un fondo iscritto nel proprio bilancio finalizzato all'attuazione degli interventi attivati nelle prime fasi dell'emergenza. Poiché al livello di governo regionale pertengono una ampia varietà di strutture e funzioni rilevanti in tema di protezione civile, nell'intento di declinarle, richiamando anche le facoltà che la recente normativa inerente la riforma degli enti territoriali di area vasta attribuisce loro, e nel rispetto del richiamo al concetto di effettività nello svolgimento delle funzioni che il Servizio nazionale deve garantire, l'articolo procede ad una rassegna completa delle funzioni già previste dalla previgente normativa, sistematizzandole in ragione delle diverse finalità ed ambiti, offrendo un quadro complessivo e coerente del ruolo essenziale svolto, oggi, dalle Regioni nell'ambito del Servizio nazionale. In particolare l'azione regionale si esplica, sotto l'egida della funzione legislativa esercitata, sia in ambiti di natura dispositiva per la definizione di indirizzi e modalità di articolazione ed esercizio di funzioni specifiche, sia in ambiti di carattere operativo, ai quali le Regioni fanno fronte mediante le strutture ad esse afferenti. Particolare rilevanza assume la dimensione sistemica dell'intervento regionale a concorso di altri territori in stato di bisogno in occasione di emergenze di rilievo nazionale. Viene, altresì, confermata la speculare previsione di strumenti normativi, nei limiti delle competenze attribuite, per fronteggiare le situazioni di emergenza di rilievo regionale, già previsti dalle disposizioni previgenti. Alle Regioni, inoltre, è rimessa la regolazione dell'esercizio delle proprie funzioni a livello territoriale provinciale, in coerenza con il recente riordino della disciplina inerente gli enti di area vasta, operata con la legge 7 aprile 2014, n.56. Nel prevedere, infine, un espresso ruolo regionale nella promozione della individuazione degli ambiti ottimali di esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale comunale, si conferma, in coerenza con l'ordinamento vigente, che la disciplina di dettaglio delle diverse attività è rinviata all'emanazione di provvedimenti regionali, per i quali devono, comunque, essere assicurati l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri. Direttive che, come previsto, scontano sempre l'intesa in seno alla Conferenza Unificata.

L'articolo 12 riguarda le funzioni attribuite ai Comuni e, in coerenza con il disposto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e le successive integrazioni, e in linea di continuità con le disposizioni in materia di protezione civile attualmente in vigore, lette in combinato disposto, le enuncia prevedendo forme organizzative, rimesse alla pianificazione di protezione civile da elaborare nel quadro delle apposite direttive da adottarsi ai sensi dell'art. 15, utili, a fronte delle criticità rilevate nei livelli territoriali costituiti da comuni di piccole dimensioni e limitate capacità operative, per superare l'impostazione concettualmente indifferenziata dei sistemi locali, anche con riferimento alle diverse realtà territoriali. La disposizione in argomento, prevede il ricorso a un meccanismo operativo che, considerando le oggettive differenze strutturali e organizzative degli enti in questione partendo dall'assunto che la protezione civile è una funzione

fondamentale dei Comuni, intende supportarli impostando le disposizioni di interesse nel rispetto delle loro intrinseche differenze e delle specifiche, peculiari caratteristiche territoriali, sociali e amministrative. In tal senso, in linea con l'orientamento ribadito dal legislatore anche nelle recenti riforme degli enti territoriali, si prevede la possibilità, per migliorare l'efficienza dalle risposte del Sistema locale, di ricorrere all'esercizio delle funzioni in forma aggregata, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 112, della legge n. 56/2014, nel quadro degli indirizzi previsti dalla citata direttiva a ciò riferita.

L'intento che il presente articolo si pone è quello di superare la criticità costituita dal grande numero di Comuni che, in ragione delle rispettive caratteristiche socio-territoriali e amministrative, incontrano obiettive difficoltà ad assicurare l'effettivo esercizio della funzione di protezione civile, mediante la gestione dei connessi servizi ai cittadini: a tal fine si prevede che, nell'ambito della pianificazione di protezione civile, vengano individuati ambiti ottimali nei quali consentire l'effettivo svolgimento delle attività essenziali, operando in forma aggregata. Viene in evidenza la centralità del piano di protezione civile, da incardinare sul livello comunale, ma organizzato in relazione all'ambito ottimale di cui sopra, quale pilastro fondamentale dell'azione dei sistemi locali di protezione civile. E poiché tale strumento può costituire una valida risorsa solo se reso noto alla popolazione e costantemente sottoposto a rigorosi aggiornamenti e a costanti verifiche di idoneità a mezzo di periodiche esercitazioni, la disposizione prevede modalità di elaborazione e adozione del piano che valorizzino i percorsi partecipativi da parte della popolazione. Nel piano di protezione civile, su cui si uniforma l'intera organizzazione delle relative attività, nel rispetto degli indirizzi regionali, sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c). Il supporto necessario per porre i comuni in condizioni adeguate è fornito loro dalle regioni nel rispetto del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 11.

Particolare rilievo assume il comma 5 ove sono dettagliatamente indicate le ulteriori attribuzioni del Sindaco, precisandone le modalità di esercizio, ove previsto, sulla base delle valutazioni dei competenti organi tecnici, mentre il comma 7 si preoccupa di tracciare un percorso codificato da intraprendere in caso che l'evento calamitoso assuma proporzioni che rendono insufficienti i mezzi e le risorse di contrasto di cui il Comune è dotato, consentendo l'armonica integrazione dei livelli superiori, di competenza del Prefetto e della Regione. Infine il comma 8 fa salve le disposizioni specifiche in materia di protezione civile riferite a Roma capitale.

Le strutture operative del Servizio nazionale sono individuate **dall'articolo 13**. Apre la dettagliata elencazione il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualificato anche quale componente fondamentale del Sistema, a cui la legge di delegazione espressamente riconosce, anche che, *“nell'imminenza dell'evento calamitoso, assume la responsabilità del servizio tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operativi per assicurarne il concorso solidale”*.

Va evidenziato che, in continuità con la ripartizione delle competenze recate dalla disciplina originaria, le strutture operative propriamente dette, non concorrono a determinare le funzioni di protezione civile, bensì svolgono compiti esecutivi di attuazione delle attività disposte dalle componenti e dalle concorrenti del Servizio nazionale. L'elemento di novità che l'articolo in trattazione introduce consiste in una precisazione in merito alle articolazioni proprie delle strutture operative che svolgono le funzioni di istituto al livello centrale e quelle che operano nell'ambito delle rispettive articolazioni territoriali. Son poi introdotti richiami alle strutture concorrenti che completano il Servizio nazionale. In ossequio al disposto del legislatore delegante contenuto nella lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 30/2017, nell'elenco delle strutture operative nazionali sono integrate due reti consolidate nel corso del tempo: il Sistema nazionale per la

protezione dell'ambiente, di cui alla legge n. 132 del 28 giugno 2016 e la rete delle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici di rilievo nazionale. Il comma 3 prevede che, in ragione della potestà legislativa concorrente loro propria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano individuare strutture operative di livello regionale nei limiti delle competenze loro attribuite, operanti in ambiti diversi da quelli di competenza delle strutture di cui al comma 1. Il comma 5, infine, sulla base della specificità dell'organizzazione delle Forze armate, la cui articolazione territoriale non è finalizzata all'esercizio di funzioni in tali ambiti, rinvia, in conformità alle specifiche disposizioni in materia di protezione contenute nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento, di concerto con il Ministro della difesa, la specifica disciplina del concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile.

La Sezione III si occupa degli strumenti di coordinamento e integrazione volti a promuovere l'esercizio coordinato della funzione di protezione civile tra i diversi livelli di governo del Sistema, costituiti dal Comitato operativo nazionale della protezione civile e dalle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri relative allo specifico settore.

L'articolo 14 reca disposizioni in merito al Comitato operativo che, su convocazione del Capo del Dipartimento, assicura il coordinamento degli interventi delle Componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale e opera in occasione delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza. A conferma dell'attuale configurazione dell'organismo operativo, scaturita dagli ultimi interventi normativi che qui sono richiamati e ripresi, la collocazione dello stesso, la relativa composizione e l'individuazione delle modalità di funzionamento e di nomina dei rappresentanti designati dalle componenti e delle strutture operative è rimessa ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Data la rilevanza e la pertinenza del ruolo svolto dal Comitato in costanza di emergenze di protezione civile, l'attuale disciplina prevede il possibile coinvolgimento anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale nella condivisione delle strategie operative da individuarsi nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero. La partecipazione del Comitato è assicurata nell'ambito dello svolgimento delle competenze istituzionali dei soggetti componenti. La particolare efficacia del Comitato, che costituisce uno strumento, consolidato nel tempo, unico nel suo genere nel panorama europeo, è valorizzata dalla sua composizione aderente all'effettività delle azioni da porre in essere, arricchita anche delle rappresentanze delle organizzazioni private, anche di volontariato, che concorrono alle funzioni di protezione civile, ad esempio in tema di gestione dei servizi essenziali.

Tenuto conto che il presente decreto, in ottemperanza del disposto Costituzionale, detta i principi fondamentali in materia di protezione civile, nell'ambito dei quali viene esercitata la potestà legislativa delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di protezione civile, al fine di assicurarne l'indirizzo unitario nel rispetto delle peculiarità dei territori, **l'articolo 15** prevede il ricorso a specifiche direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, quale idoneo strumento di indirizzo e regolazione tecnica, per veicolare gli indirizzi del Presidente del Consiglio nei diversi ambiti di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, rivolti alle componenti, concorrenti e strutture operative nazionali e territoriali. Tali direttive, introdotte con disposizione del 2001, in coerenza con l'intervenuta modifica dell'assetto costituzionale, sono sempre adottate previa intesa da sancire, in sede di Conferenza Unificata o, in ragione dell'ambito di intervento trattato, di Conferenza Stato-Regioni. In tal modo è pienamente valorizzata la dimensione sistemica delle disposizioni in esse contenute e sono pienamente salvaguardate le prerogative delle Regioni e degli enti locali, per quanto di rispettiva competenza. Allo stato sono in

vigore direttive, tra l'altro, in materia di procedure per la deliberazione dello stato di emergenza, per la gestione dei sistemi di allertamento, per la pianificazione di emergenza e per l'unitario concorso del volontariato organizzato alle attività di protezione civile. Esse consentono, nel quadro vigente, il mantenimento della visione unitaria d'insieme necessaria per l'efficace svolgimento della funzione di protezione civile sull'intero territorio nazionale. In considerazione della positiva esperienza conseguita, e della necessità che, nell'ambito della direttive di livello strategico organizzativo, possano, successivamente, essere impartite agli operatori indicazioni meramente operative, in quanto tali soggette a costanti modifiche, il comma 3 prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile, possa intervenire, se espressamente previsto nelle citate direttive, con proprie indicazioni operative per l'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute, previa consultazione delle Componenti e delle strutture operative nazionali interessate. Onde scongiurare la soluzione di continuità nelle attività disciplinate dalle varie direttive conseguente alla emanazione del presente decreto legislativo l'articolo ricorre all'introduzione di una clausola di salvaguardia che fa salvi gli effetti delle direttive vigenti, fino all'eventuale adozione di nuove direttive in materia.

Il Capo III relativo alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, nel rispetto dei criteri introdotti dalle lettere a), b), c), d), e), f), i), m) e o) del comma 1 e dalle lettere a), c), d) e h) del comma 2, dell'articolo 1 della legge di delegazione, si compone di 7 articoli.

L'articolo 16, secondo l'espressa prescrizione imposta dalla legge delega, reca l'individuazione delle tipologie dei rischi il cui contrasto e mitigazione è affidato all'azione ed alla responsabilità diretta del Servizio nazionale, oltre che l'identificazione di altre tipologie di rischio in cui potrebbe esplicarsi l'azione del Sistema, comunque nel rispetto delle competenze e delle responsabilità che le relative discipline di settore esistenti assegnano e che sono integralmente fatte salve. Le norme di cui al comma 3, su espressa indicazione delle legge di delegazione, escludono esplicitamente dall'ambito di intervento del Sistema gli interventi e le opere per eventi programmati e programmabili. In tali contesti, in connessione con particolari profili di *safety*, il sistema si limiterà a fornire supporto ai soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore, esclusivamente circoscritto ad attività volte all'assistenza alla popolazione, mediante misure di natura esclusivamente organizzativa.

Nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi svolgono un ruolo rilevante i sistemi di allertamento trattati **all'articolo 17**, che rientra nel contesto delle disposizioni che focalizzano alcune delle attività di maggior rilievo strategico per il Servizio nazionale. La disposizione infatti conferma l'impostazione di un procedimento di allertamento articolato a livello statale e regionale e costituito a partire da quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, espressamente richiamata dall'art- 3-bis della legge n. 225/1992. La disposizione, nell'inquadrare l'attività di allertamento quale attività di prevenzione non strutturale di protezione civile, sistematizza le modalità di partecipazione delle diverse articolazioni ai sistemi di allertamento per i diversi rischi, differenziandole in ragione delle rispettive peculiarità.

Per le ragioni di coerenza già più volte richiamate, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono poi rinviate all'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri. Infine, dato per assodato che il Servizio nazionale non possa esimersi dal garantire la continuativa prosecuzione dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento, il comma 4 richiama e conferma le disposizioni vigenti in materia di disciplina d'uso delle frequenze utilizzate per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Al riguardo è confermato il rinvio ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e il

Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle frequenze e la regolazione delle modalità per la loro concessione alle Regioni in uso gratuito, in quanto inerenti le funzioni ad esse attribuite e originariamente assolate dal soppresso Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, precisandone la decorrenza dalla data di trasferimento della funzione. Al fine poi di dare attuazione all'espressa indicazione recata dalla legge delega, sono previsti infine tempi contingentati per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento.

La definizione dei livelli di criticità previsti nell'ambito dell'allertamento innesca l'avvio delle diverse fasi operative dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali, la cui disciplina generale di inquadramento, già precedentemente richiamata in altre disposizioni è oggetto dell'**articolo 18**. Le disposizioni ivi recate individuano le finalità della pianificazione di protezione civile, e nel contempo ne confermano la qualificazione, operata dal legislatore nel 2012, nell'ambito delle attività di prevenzione non strutturale, *“basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari”*.

Costituiscono un elemento di novità le indicazioni in merito alla partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, le cui forme e modalità sono demandate all'adozione di una apposita direttiva del presidente del Consiglio dei ministri, in coerenza con il principio contenuto nell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 30/2017. Il presente decreto, in materia di informazione alla popolazione, salvaguardando le attribuzioni del Sindaco di cui all'articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265, si propone di conferire al cittadino un ruolo da protagonista, favorendo il consolidamento della consapevolezza dei rischi esistenti nei territori e la conoscenza degli strumenti di pianificazione di protezione civile, ai fini dell'adozione responsabile delle necessarie misure di autoprotezione. Il comma 3 infine riprende disposizioni già recate dalla normativa in vigore, per altro non sempre attuate, definendo ancora una volta che *i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, debbano essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute*. Per le superiori considerazioni sopra argomentate e secondo quanto disposto per altri ambiti d'intervento, vengono poi affidate a specifiche direttive del Presidente del Consiglio dei ministri le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, anche al fine di favorirne un'organizzazione a livello territoriale quanto più possibile aderente alle specificità locali e alle connesse esigenze.

E' poi evidenziato, **all'articolo 19**, l'essenziale apporto della comunità scientifica e la relativa partecipazione alle attività di previsione e prevenzione di protezione civile, nel quadro del Servizio nazionale. In particolare la disposizione evidenzia come tale concorso si configura nell'integrazione nelle attività individuate all'art. 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca che abbiano raggiunto un adeguato livello di maturità e consenso secondo le prassi in uso. La disposizione elenca, inoltre, le tipologie di attività che possono essere di interesse del Servizio nazionale, con riferimento all'intero ciclo del rischio. L'integrazione di tali attività e prodotti avviene secondo le disposizioni e mediante il ricorso agli strumenti amministrativi ordinariamente vigenti.

L'articolo 20 concerne la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che, in continuità con la precedente normativa, costituisce l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile in relazione alle tipologie di rischio richiamate dall'articolo 16. La disposizione prevede che i componenti della Commissione non percepiscano alcun compenso. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono rinviate

all'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 21, recependo e sistematizzando il disposto dell'articolo 3-bis della legge n. 225/1992, prevede che, nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi, possano essere individuati, quali Centri di competenza, enti, istituti e strutture di ricerca esistenti che, specificamente, rendono disponibili e forniscono prodotti che possono essere fattivamente integrati nelle attività di protezione civile. Il comma 2 precisa che tale qualifica può essere riconosciuta ad articolazioni esistenti delle pubbliche amministrazioni non afferenti al campo della ricerca, ma che svolgono analoghe funzioni di interesse per il Servizio nazionale. L'individuazione dei Centri di competenza è rimessa, in continuità con quanto oggi in essere, ad un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi nel rispetto dei principi individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento può stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza, nel rispetto dell'ordinaria normativa vigente. E', infine, previsto che il Dipartimento della protezione civile promuova forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi individuati dall'art. 15, oltre che con organismi unionali e internazionali, allo scopo di assicurare la massima integrazione delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni della ricerca nelle attività del Servizio nazionale, e di perseguire la più efficace azione di tutela dei beni comuni dai rischi derivanti da eventi calamitosi.

L'articolo 22 si incarica di delimitare l'ambito delle azioni di prevenzione strutturale di protezione civile che possono essere attuate dal Servizio nazionale, precisando che esse possono svilupparsi unicamente in connessione con azioni di prevenzione non strutturale (quali, ad esempio, gli studi di vulnerabilità) elencate all'articolo 2, comma 4. In particolare si prevede che il Dipartimento possa occuparsene, limitatamente alle strutture e alle infrastrutture di proprietà pubblica previste, e unicamente ove ciò venga previsto con apposite norme di legge, in analogia a quanto oggi in essere in relazione alla riduzione del rischio sismico ai sensi del citato art. 11 del decreto-legge n. 39/2009. La disposizione prevede che, in tale ambito, siano espressamente fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. L'individuazione di opportune forme di coordinamento delle attività di previsione e di prevenzione di protezione civile è rimessa ad una apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Capo IV, dando attuazione ai principi di cui alle lettere a), c), d), g) e m) del comma 1 e delle lettere e) e i) del comma 2 della legge di delegazione, si occupa della gestione delle emergenze di rilievo nazionale e introduce elementi innovativi di riorganizzazione del relativo plesso normativo, prevedendo **all'articolo 23** lo stato di mobilitazione del servizio nazionale. Tale istituto normativo aggiorna, sulla base delle esperienze acquisite dal Servizio nella gestione delle diverse emergenze connesse con gli eventi calamitosi che annualmente interessano il territorio nazionale, la disciplina introdotta, in materia di compromissione dell'integrità della vita, in occasione dell'evento sismico che colpì il Comune di San. Giuliano di Puglia, dall'art. 3 del decreto-legge n. 245/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2002. Allo scopo di assicurare la tempestiva attivazione del Servizio nazionale, anche, ove possibile, sulla base dei sistemi di allertamento, onde concorrere a contenere l'impatto degli eventi attesi o in atto, contribuendo, in tal modo, a limitare, conseguentemente, il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza, l'istituto è stato riconfigurato mantenendo la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, volto ad attivare prontamente il Servizio nazionale in presenza dei necessari requisiti. Le richiamate finalità innovative che le disposizioni relative allo stato di mobilitazione si prefiggono, sono corroborate dalla previsione che, anche qualora l'evento non si manifesti con un impatto, in termini di danno, tale da giustificare il ricorso alla deliberazione dello stato di emergenza, si possa provvedere, con apposito decreto del Capo del Dipartimento, a valle di un'accurata azione

ricognitiva e di rendicontazione, al riconoscimento di un contributo per il concorso alla copertura degli oneri straordinari sostenuti per la mobilitazione delle strutture di soccorso, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali. La disposizione pone una condizione imprescindibile costituita dalla attestazione del completo dispiegamento delle risorse territoriali da parte della regione interessata che richiede l'intervento del Servizio nazionale. Le procedure di ricognizione e rendicontazione degli oneri straordinari sostenuti sono rimesse ad una apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15.

Nell'ambito della rivista impostazione, l'**articolo 24** reca disposizioni in merito alla deliberazione dello stato di emergenza, introducendo alcune innovazioni volte a favorire la più tempestiva attivazione del Servizio nazionale, in presenza dei necessari requisiti, consentendo, nel contempo, una più approfondita azione di valutazione dell'impatto dei danni effettivamente prodotti dall'evento. A tal fine la norma interviene articolando l'istituto normativo in argomento in due fasi, temporalmente successive, e rafforzando il presidio sull'azione di ricognizione del danno che viene posta in essere congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione interessata. Per giungere alla contrazione dei tempi che oggi intercorrono tra il manifestarsi dell'evento e la sua valutazione in termini di rilevanza nazionale, si prevede un procedimento in due tempi conseguenti e successivi: una valutazione speditiva svolta sulle caratteristiche dell'evento calamitoso dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal territorio che, in caso di esito positivo, consente di procedere con la tempestività necessaria per assicurare l'immediatezza di intervento prevista dall'art. 7, comma 1 lettera c), alla deliberazione dello stato d'emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono individuate prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti da attuare. Successivamente, a seguito di una approfondita ricognizione sull'effettivo impatto dell'evento, effettuata in tempi congrui congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione interessata, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con altra deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività dettagliate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25, oltre che per l'avvio degli interventi più urgenti individuati dalla successiva lettera d), autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali. La norma inoltre richiama le previgenti disposizioni in caso le risorse poste a disposizione risultino insufficienti. Sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione delle diverse emergenze, inoltre, la disposizione estende l'arco di tempo di vigenza dello stato di emergenza, fissato in un anno prorogabile per non più di dodici mesi, atteso che, dal momento della definizione del termine temporale per la relativa durata (più volte rideterminato e fissato in sei mesi più sei dalla previgente normativa), avvenuto nel maggio del 2012, in tutti i casi -tranne uno- la dichiarazione ha fruito della prevista proroga e che, in occasione dell'emergenza verificatasi in conseguenza degli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tale durata è stata ridefinita in diciotto mesi prorogabili di ulteriori sei. La nuova dimensione temporale, salvaguardando l'imprescindibile esigenza di determinare la possibile durata massima dello stato di emergenza, risulta maggiormente coerente con l'effettiva dinamica delle attività di assistenza, soccorso e superamento dell'emergenza. Viene, altresì, confermato che la deliberazione dello stato di emergenza non è soggetta al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge n. 20/1994, in ragione delle connesse esigenze di tempestività e immediatezza di intervento.

Al comma 6, viene ribadito in continuità con la previgente normativa (art. 1, comma 422, della legge n 147/2013) che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate in materia di grandi eventi, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, limitatamente alle situazioni in cui i predetti soggetti siano rappresentanti delle citate

amministrazioni ordinariamente competenti ovvero siano stati, da queste, designati. La disposizione, che attua specificamente quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, lettera m) della legge n. 30/2017, ricalca la norma previgente, già oggetto di favorevole vaglio di costituzionalità con la Sentenza n. 8/2016. Il comma 7 rinvia ad apposita direttiva la disciplina delle procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e dei relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto già oggi in essere (da ultimo la direttiva P.C.M. del 26 ottobre 2012). Il comma 8 prevede una disciplina specifica per quanto concerne le deliberazioni riferite agli episodi di inquinamento marino costiero, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini. Il comma 9, infine, indirizza l'azione regolatoria regionale, ai fini dell'implementazione di strumentazioni con analoghe finalità, nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Al fine di affrontare l'impegno di procedere ad una sistematizzazione delle disposizioni inerenti le ordinanze di protezione civile, si è reso necessario procedere, preliminarmente, all'individuazione delle principali criticità che le varie disposizioni in materia introdotte nel corso del tempo, non sempre tra loro congruenti, hanno evidenziato nel tempo. Perciò, data la complessità dell'argomento trattato e nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni recate dalla legge di delegazione, si è deciso di frazionare il tema delle ordinanze in due articoli e di trattare gli aspetti ordinamentali nell'**articolo 25**, rinviando al successivo articolo 26 la disciplina delle procedure contabili utilizzabili per la gestione delle emergenze. L'art. 25 richiama e aggiorna la disciplina per la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, strumento già presente nell'ordinamento e volto a regolare l'attuazione degli interventi da effettuare a seguito di situazioni di emergenza di rilievo nazionale. In coerenza con i più recenti interventi integrativi e modificativi della legislazione originaria del 1992, l'emanazione delle ordinanze di protezione civile è regolata nell'ambito dell'art. 5, afferente le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel mantenere tale responsabilità in capo al titolare delle politiche di protezione civile, la disposizione conferma l'individuazione nella figura del Capo del Dipartimento del centro di responsabilità per l'adozione delle misure straordinarie, salvo non venga diversamente disposto nella delibera della dichiarazione dello stato di emergenza. Il comma 1 definisce lo strumento e le relative facoltà, direttamente connesse con l'esercizio delle attività volte alla gestione e al superamento dell'emergenza. Il comma 2, in continuità con le disposizioni previgenti, delimita e articola l'ambito di intervento dei suddetti provvedimenti, specificando meglio le voci previgenti, anche sulla base di quanto riscontrato nell'esperienza operativa concreta, nel quadro degli indirizzi impartiti in merito dai principi di delega. A conferma di quanto già in essere, si prevede che, in considerazione dei tempi di intervento che l'emergenza richiede, le ordinanze diventino immediatamente efficaci nell'arco dei 30 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, mentre si prevede che, decorso tale termine, le ordinanze di protezione civile debbano scontare il preliminare concerto del Ministero dell'economia e delle finanze che si esprime in merito ai profili finanziari. La disposizione interviene confermando la previgente normativa che stabilisce che le ordinanze non sono soggette al controllo preventivo della Corte dei conti, mentre i provvedimenti adottati in loro attuazione restano soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente e contiene, inoltre, disposizioni inerenti le modalità di pubblicazione e di diffusione dei provvedimenti in argomento. Si conferma che al Capo del Dipartimento è affidato il coordinamento della gestione delle emergenze mediante l'avvalimento delle componenti e delle strutture del Servizio nazionale, che provvedono all'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze e che è comunque possibile fare ricorso, come in passato, alla nomina di Commissari delegati che sono autorizzati, dal presente decreto, a curare la prosecuzione delle attività fino alla chiusura delle contabilità speciali loro intestate, operando però in regime ordinario. Concludono l'articolo disposizioni inerenti la tutela

giurisdizionale, conformi al Codice del processo amministrativo, e viene confermata la vigente previsione di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile, la cui disciplina è rimessa ad apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un riferimento alla potestà legislativa delle regioni e della province autonome che permette loro di definire provvedimenti in ambito regionale con finalità analoghe a quelle autorizzate dal presente decreto, in analogia a quanto già stabilito con riferimento agli altri strumenti volti alla gestione delle emergenze, è, infine, contenuto nell'ultimo comma.

Il successivo **articolo 26** si premura di ribadire la disciplina già individuata per le ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario, rimettendola ad apposita ordinanza da emanarsi almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, con la quale venga regolato il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati, sancendo, in continuità con il regime previgente, che possono essere autorizzate, per la durata massima di sei mesi, e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili. In relazione alla previsione di disposizioni di diritto positivo volte alla definizione di specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale per consentirne l'immediata effettività, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 30/2017, si evidenzia che la tematica è già stata oggetto di trattazione nell'ambito del Codice dei contratti pubblici, adottato con il decreto legislativo n. 50/2016, e nel successivo provvedimento correttivo, e che, in questa sede, non si ravvisa l'esigenza di introdurre, in proposito, ulteriori specifiche disposizioni.

L'**articolo 27**, in attuazione delle indicazioni recate dalla legge delega, sistematizza le disposizioni inerenti le procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciali e i relativi obblighi di rendicontazione, richiamando e sistematizzando, oltre alle modalità di trasferimento delle risorse statali, ulteriori disposizioni che autorizzano il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziata a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, nonché le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, a condizione che l'afflusso sulle citate contabilità sia tracciato mediante la necessaria previsione in apposita norma di ordinanza. Il comma 6, in particolare, in conformità al nuovo meccanismo del 'pareggio di bilancio', subentrato al previgente meccanismo denominato 'patto di stabilità interno', disciplina le modalità per assicurare, come stabilito nella previgente normativa, la non incidenza delle risorse trasferite nei bilanci ordinari alla chiusura delle contabilità speciali, in relazione agli ordinari vincoli finanziari.

L'**articolo 28** conclude il ciclo delle attività di protezione civile, recando la disciplina per la rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni, ispirate alle disposizioni recentemente emanate in attuazione di quanto previsto dall'attuale lettera e) dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, oggi riprodotta nella lettera f) dell'art. 25, comma 2 del presente decreto. Al fine di avviare le prime misure per fare fronte ai danni occorsi, individuati sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, si prevede che si provveda alla definizione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, mediante l'adozione di specifiche delibere del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei criteri che la norma individua. In particolare si evidenzia l'indicazione di rispettare termini e misure omogenee sull'intero territorio nazionale, di determinare i massimali sulla base della tipologia degli eventi

calamitosi occorsi, commisurati alla loro intensità ed estensione, il richiamo della disposizione, già vigente, contenuta nell'art. 23-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998, che consente di non penalizzare i beneficiari di contributi che si fossero precedentemente assicurati, a tutela del risparmio che tale attivazione autonoma comporta per le finanze pubbliche, nonché infine, l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure contributive eventualmente attivate. La disciplina delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria è rimessa all'adozione di successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nell'ambito di intervento che il presente decreto riserva al Servizio nazionale, in continuità con la normativa previgente e in ossequio alle indicazioni recate dalla legge delega, figura l'ambito internazionale mediante la partecipazione al meccanismo unionale di protezione civile, espressamente richiamato **dall'articolo 29**. Le disposizioni in argomento, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, richiamano la normativa previgente nel rinviare alla disciplina della deliberazione dello stato di emergenza (che, nel caso di specie, assume la denominazione di 'deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero') e delle ordinanze di protezione civile di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 25 del decreto. I commi 2, 3 e 4 recano, in particolare, disposizioni inerenti la partecipazione del Servizio nazionale alla 'Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)' nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui alla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2013, richiamando le recenti disposizioni introdotte dall'art. 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115, che qui vengono espressamente incardinate.

L'articolo 30 richiama le specifiche disposizioni in materia di utilizzo di segni distintivi riferiti al Dipartimento della protezione civile e le indicazioni riguardo le relative uniformi, finalizzate a consentire l'immediato riconoscimento degli operatori in emergenza, e alla bandiera d'istituto (ad oggi insignita, tra l'altro di, tre medaglie d'oro al valor civile, oltre ad ulteriori riconoscimenti). Si tratta di disposizioni già vigenti; la disciplina è rimandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **Capo V** del provvedimento è dedicato ai temi della partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato alle attività di protezione civile. In attuazione di quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, dalle lettere f) e g) del comma 2 e dal comma 4 dell'art. 1 della legge n. 30/2017, le disposizioni contenute negli articoli da 31 a 42 perseguono l'obiettivo di promuovere la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile, anche con riferimento alle formazioni di natura professionale, e, a tal fine, completano le disposizioni già anticipate nell'art. 2, comma 4, lettere e) e g) con riferimento, rispettivamente, alle attività di diffusione della cultura della protezione civile ai fini della promozione della resilienza delle comunità e dell'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini e all'organizzazione di esercitazioni con il coinvolgimento delle comunità, nonché nell'art. 18, comma 2, relative alle attività di pianificazione di protezione civile e preparazione alle situazioni di emergenze. Si provvede, inoltre, alla complessiva disciplina volta alla promozione e al sostegno dell'azione del volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile assicurando, da un lato, la coerenza con le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dall'altro l'aggiornamento e la sistematizzazione delle disposizioni finalizzate a promuoverne l'addestramento e la formazione, nonché a favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile in precedenza disciplinate dall'art. 18 della legge n. 225/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, come integrato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012. Il Capo V si articola in due Sezioni: la prima (articoli 31 e 32) dedicata ai temi della cittadinanza attiva e della

partecipazione alle attività di protezione civile e la seconda (articoli da 33 a 42) inerente la disciplina della partecipazione del volontariato organizzato al Servizio nazionale.

L'**Articolo 31** è dedicato alla partecipazione dei cittadini, che, al comma 1, viene fissata come obiettivo generale del Servizio nazionale della protezione civile, in quanto modalità per accrescere la resilienza delle comunità. Il comma 2, recependo un preciso indirizzo del Legislatore delegante, definisce i comportamenti da porre in essere da parte dei cittadini, affiancando al diritto di ricevere informazioni sugli scenari e l'organizzazione dei servizi di protezione civile nel proprio territorio, allo scopo di essere in grado di adottare misure di autoprotezione in situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale, il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile, in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazioni, che devono essere partecipati come già precisato all'art. 18. I commi 3 e 4 individuano le forme per la più efficace integrazione dei cittadini nel Servizio nazionale, articolandole nella partecipazione al volontariato organizzato di cui alla sezione II del presente Capo, ovvero nelle attività di volontariato occasionale svolto nel proprio ambito personale, familiare o di prossimità, ovvero, in altre forme, a condizione che ricevano specifica disciplina a presidio della loro salute e sicurezza. Il comma 5, infine, è riferito alle formazioni di natura professionale, per le quali, in coerenza con la loro espressa indicazione quali soggetti concorrenti al Servizio nazionale, già contenuta nell'ordinamento previgente, viene prevista una specifica forma di partecipazione basata sulla volontarietà e gratuità, nel quadro della formazione assicurata dal Servizio nazionale stesso.

L'**Articolo 32** declina i principi espressi dalla lettera d), del comma 1, dell'art. 1 della legge n. 30/2017, richiamando quanto già previsto nella legislazione previgente, individuando i peculiari contenuti dell'attività del volontario di protezione civile e articolando i riferimenti a tale specificità contenuti negli articoli 4, comma 2, 32, comma 4 e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Il comma 5, in particolare, richiama gli strumenti previsti per favorire la piena integrazione del volontariato organizzato di protezione civile alle attività del Servizio nazionale, in continuità con quanto oggi stabilito dall'art. 18 della legge n. 225/1992. Il ricorso allo strumento della direttiva presidenziale, previsto al comma 6, recepisce la specifica disposizione oggi vigente, introdotta dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 90/2005m convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152/2005.

L'**Articolo 33** contiene disposizioni volte ad armonizzare la disciplina recentemente adottata con il Codice del Terzo settore con le esigenze di natura tecnico-operativa proprie del Servizio nazionale. A tal fine, si precisa, recependo quanto oggi previsto dall'art. 1 del D.P.R. 194/2001, che per operare nel settore della protezione civile, è richiesta l'iscrizione nell'apposito Elenco nazionale, alla cui tenuta provvedono il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome. Diversamente dal Registro unico degli enti del Terzo settore, l'Elenco nazionale ha finalità specificamente operativa, essendo preposto alla verifica di requisiti diversi, di natura tecnica, finalizzati ad assicurare che l'intervento del volontariato organizzato nell'intero ciclo delle attività di protezione civile avvenga in condizioni di sicurezza per i volontari stessi e per gli altri operatori e le popolazioni assistite. L'iscrizione nel Registro unico degli enti del Terzo settore, che resta fermo, regola gli aspetti organizzativi e strutturali dei relativi enti, indipendentemente dalle attività di interesse generale da essi svolte. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, successivamente, opera una valutazione meramente tecnico-operativa, coerente con le esigenze peculiari del settore e la specificità dei compiti nei quali i volontari possono essere impiegati. Le modalità di raccordo tra il Registro unico e l'Elenco di cui all'art. 34 sono rimesse al provvedimento già previsto ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 117/2017. I commi 3 e 4 danno, infine, specifica attuazione alle disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 41, comma 6, e 96 del decreto legislativo n. 117/2017, prevedendo, in particolare, un diverso requisito numerico in relazione alla composizione delle reti associative operanti nello specifico settore.

L' **Articolo 34**, richiamando quanto previsto dal vigente art. 1 del D.P.R. 194/2001, nella sua aggiornata attuazione disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, disciplina la struttura dell'Elenco nazionale, nella sua finalità già illustrata con riferimento all'art.33, rinviando allo strumento della direttiva l'articolazione dei requisiti strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa. Essendo già vigente una compiuta disciplina dell'Elenco, il comma 5, ne prevede la permanente efficacia, fino all'entrata in vigore dei nuovi strumenti di indirizzo. Il comma 6, infine, precisa le finalità sottese alla specifica disciplina di emblemi e loghi, volta a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale, allo scopo di scongiurare abusi.

Gli **articoli 35 e 36** contengono disposizioni specifiche, adottate ai sensi dello specifico rinvio contenuto nell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, volte a consentire il corretto inquadramento nell'ambito del volontariato organizzato di protezione civile, di alcune forme organizzative esistenti e del tutto peculiari. Per quanto concerne i Gruppi comunali di protezione civile, fino ad oggi semplicemente previsti dalla vigente disciplina, ma non oggetto di una precisa qualificazione, in coerenza con le citate disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, se ne assicura l'uniforme organizzazione e se ne precisa la natura, distinguendo in modo netto gli aspetti propri dell'Amministrazione comunale di riferimento, che lo istituisce con atto del Consiglio, come già oggi accade, ma da uniformare ad uno schema-tipo da adottare con direttiva ex art. 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comitato di cui al successivo art. 42, e quelli afferenti alla dimensione volontaristica della partecipazione dei cittadini. Gli aspetti gestionali sono rimessi, nella loro totalità, alla sfera pubblica, nel quadro dell'articolazione comunale. La componente volontaria concorre all'individuazione del proprio coordinatore operativo da parte del Sindaco. Sono quasi 2000 i Gruppi comunali oggi esistenti e iscritti negli elenchi di protezione civile e, in alcuni territori, costituiscono la forma organizzativa prevalente del volontariato di protezione civile. L'articolo 36, infine, richiamando la possibilità di prevedere altre forme di volontariato del tutto peculiari, quali, ad esempio, quelle operanti nel settore della protezione civile in virtù dell'accordo internazionale in essere tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta, prevede che tali soggetti possano essere poi riconosciuti quali enti del Terzo settore, ove muniti dei necessari requisiti, e mantiene in capo al provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 117/2017 le modalità per assicurare tale raccordo.

L' **Articolo 37** richiama le disposizioni oggi vigenti e volte a sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, contenute negli articoli da 2 a 7 del D.P.R. 194/2001. La disposizione richiama le finalità delle previgenti disposizioni, rimettendo ad un provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi sulla base di criteri triennali definiti previa in tesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997, le definizioni di aspetti puntuali e di procedura, elencati al comma 3. Trattandosi di contributi volti a sostenere la capacità operativa del volontariato organizzato operante in ambito di protezione civile, la norma ne fissa le specifiche finalità individuate nel potenziamento della capacità operativa, nel miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e nello sviluppo della resilienza delle comunità mediante azioni di diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile e di informazione alla popolazione. Sul piano procedurale, infine, si rinvia a disposizioni attuative la regolazione dei termini per la realizzazione dei progetti, delle incombenze alle quali sono tenute i soggetti beneficiari e delle modalità di verifica dell'attuazione ed eventuale revoca dei contributi concessi.

L' **Articolo 38** richiama le disposizioni oggi vigenti e contenute nell'articolo 8 del D.P.R. 194/2001, finalizzate a valorizzare la partecipazione del volontariato organizzato all'attività di pianificazione di protezione civile.

Gli **Articoli 39 e 40** recepiscono gli strumenti già oggi previsti nella legislazione vigente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 della legge n. 225/1992 e degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, volti a consentire l'effettiva partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile alle attività del Servizio nazionale, in particolare per quanto concerne la tempestiva mobilitazione in occasione di emergenze. Al riguardo, in coerenza con i principi fondamentali sanciti anche dal decreto legislativo n. 117/2017, si prevede che l'attività del volontariato sia totalmente gratuita, prevedendosi solo la facoltà, per il datore di lavoro (pubblico o privato) del volontario legittimamente chiamato ad operare in attività di protezione civile formalmente autorizzate, di richiedere all'amministrazione che ha attivato l'intervento, il rimborso degli emolumenti corrisposti nel periodo di impiego. In caso di volontario lavoratore autonomo, il rimborso è riconosciuto al lavoratore, sulla base del mancato guadagno calcolato con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente, entro il limite massimo oggi fissato, risalente al 2001, che viene confermato e per il quale si prevede, coerentemente, la possibilità di un adeguamento all'andamento dell'inflazione su base triennale, mediante provvedimento del Capo del dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Viene, altresì, richiamato l'obbligo della copertura assicurativa, rinviando all'art. 18 del decreto legislativo n. 117/2017 e prevedendo, in occasione di impieghi per emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o per interventi all'estero, la facoltà di integrare le polizze in capo alle organizzazioni di volontariato, con polizze integrative da stipularsi da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. I commi 2 e 3 dell'art. 39 dettano disposizioni di natura procedimentale, richiamando le disposizioni vigenti, mentre il comma 4 fa espresso rinvio alla forma di fruizione del rimborso da parte del datore di lavoro (in questo caso, solo per quello privato) mediante credito d'imposta, recentemente introdotta dall'art. 38 del decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228/2017. L'articolo 40 richiama le disposizioni contenute nell'art. 10 del vigente D.P.R. 194/2001, in relazione al rimborso delle spese operative sostenute per le attività di pianificazione, addestramento e formazione, diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile ed emergenza svolte, previa autorizzazione, dal volontariato organizzato di protezione civile, precisandone aspetti di contenuto e indirizzi per quelli procedurali, in continuità con la previgente legislazione. Il comma 5 conferma il rinvio ad apposita direttiva presidenziale della definizione delle modalità operative per la gestione dei rimborsi, facendo espressamente salvi, fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti, gli effetti delle disposizioni contenuti nella vigente direttiva.

L'**Articolo 41** richiama le disposizioni oggi contenute nel previgente art. 11 del D.P.R. 194/2001 in tema di mobilitazione e coordinamento dell'intervento dei volontari di protezione civile in caso di emergenza.

L'**Articolo 42** provvede al riordino del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, già previsto dall'art. 12 del D.P.R. 194/2001, adeguandolo al mutato contesto generale nel quale si inquadra l'attività di protezione civile. Il Comitato di cui alla citata disposizione non è stato costituito in ragione delle difficoltà insorte nella fase attuativa connesse con la non chiara indicazione di modalità per la definizione delle rispettive rappresentanze e si è, pertanto, proceduto alla individuazione di forme di partecipazione e consultazione del volontariato organizzato di protezione civile a livello nazionale, di natura transitoria. Il Comitato nazionale, che svolge funzioni consultive, è oggi confermato quale modalità-chiave con la quale si esprime la rappresentanza del volontariato organizzato di protezione civile ai fini della partecipazione al Servizio nazionale. In coerenza con la qualificazione della protezione civile quale materia a potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la disciplina del Comitato è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n.281/1997. In conformità alla riarticolazione dell'Elenco

nazionale di cui all'art. 34, onde consentire di costituire il Comitato superando le precedenti criticità di natura organizzativa, si prevede che l'organismo sia composto da due commissioni relative, rispettivamente, al volontariato avente rilevanza operativa nazionale e al volontariato avente rilevanza operativa territoriale. Nel primo ambito, sono rappresentate tutti i soggetti iscritti nella sezione centrale dell'Elenco nazionale di cui all'art. 34. Nel secondo ambito si prevede la partecipazione di un rappresentante per ciascuna Regione o Provincia autonoma, quale riferimento dei soggetti iscritti nelle sezioni territoriali dell'Elenco nazionale di cui all'art. 34, individuato secondo le forme di rappresentanza autonomamente disciplinate dalle Regioni e Province autonome, nell'ambito della rispettiva potestà regolatoria. Il comma 3 detta disposizioni volte ad assicurare la necessaria snellezza operativa dell'attività del Comitato, con particolare riguardo alle attività da svolgere in forma plenaria. Nel rispetto dell'autonomia del volontariato organizzato di protezione civile, il regolamento di funzionamento è rimesso alle determinazioni delle due commissioni. Il comma 4 prevede espressamente che fino all'insediamento del Comitato nazionale, continui ad operare la Consulta nazionale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, nella sua attuale configurazione.

Il **CAPO VI** raccoglie misure e strumenti organizzativi e finanziari volti alla realizzazione delle attività di protezione civile, nel rispetto delle lettere i), l) ed n) del comma 1 e della lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 30/2017. La legge n. 30/2017 dispone che si provveda alla disciplina organica dei già esistenti strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile. Nel rispetto della clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, espressamente contenuta nella lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 30/2017, i tre strumenti sono richiamati, nella loro attuale configurazione, negli articoli 43, 44 e 45.

L'**Articolo 43** rinomina il Fondo nazionale di protezione civile quale Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, sancendo, in tal modo, la finalizzazione esclusiva delle risorse in esso disponibili, con riferimento alle rispettive attività di cui all'art. 2, assicurate dal Dipartimento della protezione civile. La disposizione precisa che essa riguarda le risorse già iscritte a tali fini nel bilancio del citato Dipartimento. Il secondo comma precisa le modalità di riassegnazione delle risorse del Fondo destinate ad altre amministrazioni dello Stato, richiamando quanto previsto dall'art. 19, comma 5-bis, della legge n. 225/1992.

L'**articolo 44** richiama la disciplina del Fondo per le emergenze nazionali, confermandone l'impiego per le attività volte a fronteggiare le emergenze di rilievo nazionale e ribadendo l'esigenza di darne specifica evidenza nell'ambito del conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'**articolo 45** richiama la disciplina del Fondo regionale di protezione civile, istituito dalla legge n. 388/2000, finalizzato a contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti dalle emergenze di rilievo regionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). Si prevede, inoltre che, il citato Fondo, già oggi iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia ripartito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa intesa in Conferenza unificata, che disciplini anche le modalità di trasferimento delle risorse e del relativo monitoraggio.

L' **Articolo 46**, in attuazione di quanto previsto dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 30/2017, prevede che le Componenti e le strutture operative del Servizio nazionale promuovano la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio, in particolare ai fini del presidio delle sale operative e dei centri funzionali, preposti all'allertamento della risposta operativa in caso di emergenze.

Il Capo VII raccoglie disposizioni transitorie e finali nel rispetto del disposto della lettera l) del comma 2 e delle lettere b) ed e) del comma 3 dell'articolo 1 della legge di delegazione.

L' **Articolo 47** dispone, in via generale, che tutti i riferimenti complessivamente espressi alla legge 24 febbraio 1992, n.225 devono intendersi, oggi, riferiti al presente decreto, e precisa i riferimenti specifici ad articoli della citata legge che devono essere, oggi, riferiti ad articoli del presente decreto, operando il necessario coordinamento.

L' **Articolo 48**, in coerenza con quanto espressamente richiesto dalla legge n. 30/2017, dispone l'abrogazione esplicita delle disposizioni oggetto di riordino.

L' **Articolo 49**, in conformità a quanto stabilito dalla lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 30/2017 stabilisce, in via generale e con riferimento all'intero corpo del decreto e a tutti i suoi articoli, che le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni in esso contenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L' **Articolo 50**, infine, allo scopo di scongiurare soluzioni di continuità o incertezze applicative, contiene disposizioni transitorie e finali prevedendo che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti nel presente decreto continuino ad applicarsi le rispettive discipline previgenti, stabilendo, altresì, che le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore e che a quelli posti in essere precedentemente continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente.
